

Codice DB1103

D.D. 4 novembre 2011, n. 1192

L.R. 12/10/78, n. 63, articoli nn. 14, 15, 18, 20, 50 e 51. D.G.R. n. 73-2405 del 22/7/2011 Piano Verde - Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e per la conduzione aziendale. Approvazione modifiche ed integrazioni istruzioni operative approvate con D.D. n. 750 del 26/7/2011.

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 73-2405 del 22/07/2011 ha approvato il Programma regionale, definito “Piano Verde”, per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura e, a partire dal 2012, per la conduzione aziendale, finalizzato alla realizzazione di investimenti materiali in agricoltura, ai sensi della L.R. 12/10/1978 n. 63, artt. 14, 15, 18, 20 e 51 ed alla conduzione aziendale, ai sensi della L.R. 12/10/1978 n. 63 art. 50.

Con la medesima Deliberazione la Giunta Regionale ha dato mandato alla Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, di porre in essere gli atti necessari all’attuazione del programma ed in specifico per quanto riguarda gli investimenti materiali in agricoltura di procedere all’approvazione del bando e delle istruzioni operative nonché alla liquidazione dei contributi.

Con la determinazione dirigenziale n. 750 del 26/07/2011 sono stati approvati il bando e le istruzioni operative relative alla concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura.

Con la determinazione n. 4 del 7/7/2011, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha emanato nuove “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” ed il Settore Ragioneria della Direzione Risorse finanziarie della Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare le proprie disposizioni con la nota prot. n. 21692/DB0902 del 12/7/2011.

Sono inoltre pervenute alcune richieste di specificazioni tecniche e procedurali da parte delle Province e delle Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali, che possono essere opportunamente normate con le istruzioni tecniche per l’applicazione dell’intervento in questione, circa:

- la possibilità di presentare domanda di aiuto anche da parte di coloro che hanno presentato domanda di insediamento a valere sulla Misura 112 del P.S.R. 2007-2013, subordinando la concessione dell’aiuto all’avvenuto ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- l’ammissibilità a finanziamento degli interventi relativi ad allevamenti gestiti dal beneficiario ma non di proprietà dello stesso;
- la necessità di stabilire in 90 giorni, anziché in 60 giorni, il termine assegnato ai Settori Agricoltura delle Province per definire l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande relative ad investimenti agrari;
- il fatto che la trasmissione della copia cartacea stampata dalla procedura della domanda da parte del beneficiario avvenga entro sette giorni lavorativi dall’inoltro telematico.

Ritenuto pertanto opportuno integrare e modificare le istruzioni operative relative agli investimenti materiali in agricoltura, approvate con la D.D. n. 750 del 26/07/2011, al fine di adeguarle alla

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e per recepire le richieste di precisazione ed integrazione di cui sopra;

considerato che, per facilitare la comprensione del testo, si ritiene opportuno revocare l'allegato alla determinazione dirigenziale n. 750 del 26/07/2011 con l'allegato, facente parte integrante della presente determinazione, contenente le istruzioni operative modificate;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 7/2001 ed in particolare l'art. 31, comma 2);

determina

– di revocare le istruzioni operative approvate con l'allegato alla determinazione dirigenziale n. 750 del 26/07/2011 e relative all'applicazione del programma regionale denominato "Piano verde";

– di approvare le nuove istruzioni operative, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'applicazione del Programma regionale, definito "Piano Verde", a valere sui contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 73-2405 del 22/07/2011, in applicazione della L.R. 12/10/1978 n. 63, artt. 14, 15, 18, 20 e 51.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente
Loredana Conti

Allegato

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA

L.R. 12/10/78, n. 63, articoli nn. 14, 15, 18, 20 e 51

Piano Verde

Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura di cui la Deliberazione della Giunta Regionale n. 73-2405 del 22/07/2011.

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La D.G.R. n. 73-2405 del 22/07/2011 ha approvato il “ Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura” di cui la L.R. n. 63/78 artt. n. 14, 15, 18, 20 e 51, adeguata con D.G.R. n. 26-9073 del 01/07/2008 agli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (2006/C 319/01) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 27 dicembre 2006.

Nel presente provvedimento sono interamente riprese le “Disposizioni per l’attuazione” di cui la sopra citata D.G.R. opportunamente integrate, laddove necessario, per dare operatività al Programma regionale.

La concessione degli aiuti si applica agli investimenti connessi con la produzione primaria dei prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato. Non si applica invece agli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e la commercializzazione degli stessi prodotti così come indicato negli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (2006/C 319/01).

Per produzioni primarie di prodotti agricoli si intendono le produzioni derivanti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali, cioè da attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo o il bosco nonché le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Coerentemente alle normative citate, non sono considerate trasformazione o commercializzazione le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio, la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

A titolo esemplificativo possono essere considerate attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per conservazione di sementi, cereali, riso, semi oleosi, ceratura, calibratura, lucidatura, confezionamento, decorticazione, macerazione, refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la

conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori e insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita.

Il programma trova copertura finanziaria sulle disponibilità dell'UPB 11032 del bilancio di previsione 2011 ammontanti complessivamente ad € 2.051.833,00.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Regione Piemonte, per investimenti connessi con la produzione dei prodotti agricoli, condotte da imprenditori agricoli singoli od associati in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

Possono presentare domanda di aiuto anche coloro che hanno presentato domanda a valere sulla Misura 112 del P.S.R. 2007-2013. La concessione dell'aiuto, in tal caso, è subordinata all'avvenuto insediamento.

L'azienda che riceve l'aiuto deve inoltre avere una dimensione fisica minima (valutata in termini di giornate lavorative convenzionali annue di 8 ore, sulla base delle usuali tabelle di giornate lavorative annue per coltura ed allevamento) pari almeno a:

- 130 giornate per le zone classificate come svantaggiate (montagna);
- 180 giornate per le zone classificate di collina;
- 210 giornate per le zone classificate di pianura.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

In conformità a quanto previsto dall'Amministrazione Regionale nel P.S.R. 2007-2013, non possono beneficiare degli aiuti:

1. le imprese che non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione se prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
2. le imprese che non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penali varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
3. le imprese che non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
4. le imprese che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto per mancato rispetto delle norme sulle quote latte.

Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto della domanda e devono essere mantenuti almeno fino alla liquidazione del contributo a seguito dell'accertamento finale.

Trattandosi di finanziamenti regionali, eventuali irregolarità nei pagamenti di cui ai precedenti punti riscontrate in sede di presentazione della domanda non sono causa tassativa di inammissibilità della domanda stessa e possono essere regolarizzate purché ciò avvenga prima della concessione del contributo. Il mantenimento del requisito è verificato anche prima dell'accertamento finale e della conseguente liquidazione del contributo stesso.

3. LOCALIZZAZIONE

Gli investimenti fissi devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte. Le macchine ed attrezzature agricole devono risultare nella disponibilità di imprese agricole operanti sul territorio della Regione Piemonte.

4. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

INVESTIMENTI FONDIARI - STRUTTURE, IMPIANTI E MACCHINARI FISSI (L.R. n. 63/78 artt. n. 14 e 18).

Sono finanziabili la costruzione e il potenziamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture per la produzione dei prodotti agricoli.

Fanno parte degli investimenti finanziabili anche gli impianti elettrici, idrici, termici, di refrigerazione ed i cablaggi informatici necessari ad assicurare una normale funzionalità delle strutture, nonché gli impianti produttivi fissi.

Le spese generali e tecniche potranno essere ammesse a finanziamento nella misura massima del 6% dell'importo relativo agli investimenti previsti, elevato al 7% per le imprese ubicate in montagna.

Le stesse dovranno essere comunque oggetto di fatturazione in sede di rendicontazione finale.

INVESTIMENTI AGRARI - ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE (L.R. n. 63/78 artt. 15, 20 e 51)

Sono finanziabili l'acquisto di macchine e attrezzature agricole e l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, già di proprietà del beneficiario, alla vigente normativa sulla sicurezza mediante l'utilizzo delle linee guida INAIL o, in caso di assenza di linee specifiche, di altri soggetti (Es. ENAMA , CNR-IMAMOTER).

NORME DI CARATTERE GENERALE

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi riconducibili alle attività di trasformazione, e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Ai sensi degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", del regolamento (CE) n. 1857/2006 e della D.G.R. n. 26-9076 dell'1/07/2008 gli investimenti devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- riduzione dei costi di produzione (ottenuti anche con l'installazione o l'utilizzo di impianti di energie alternative);
- miglioramento e riconversione della produzione;
- miglioramento della qualità;
- tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

In caso di investimenti plurimi, l'obiettivo deve essere quello dell'investimento che prevede il maggiore costo.

Possono essere concessi aiuti per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

Si considerano «investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti minimi comunitari»:

- a) nel caso di norme che non prevedono un periodo transitorio, gli investimenti avviati non più di due anni dalla data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori;
- b) nel caso di norme che prevedono un periodo transitorio, gli investimenti effettivamente avviati prima della data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori.

Si ammette, quale investimento fondiario, il finanziamento di interventi che rientrano nell'ambito delle O.C.M. In particolare l'acquisto di piante e relativo sostegno, senza le limitazioni previste nelle specifiche misure, purché non siano interventi oggetto di altro finanziamento pubblico o siano già stati finanziati.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi relativi ad allevamenti gestiti dal beneficiario ma non di proprietà dello stesso.

5. ESCLUSIONI

Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

Gli aiuti non possono essere concessi in caso di semplici investimenti di sostituzione, salvo investimenti di sostituzioni in caso di calamità naturali.

Si intendono «investimenti di sostituzione» gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Valgono le esclusioni previste dalle Linee Guida del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14/02/2008 – Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale come sotto specificato:

1. INVESTIMENTI FONDIARI

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale.

2. INVESTIMENTI AGRARI

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione, trasformazione e commercializzazione a cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

In particolare non sono inoltre ammissibili:

- investimenti fatturati prima della domanda telematica e la relativa certificazione dell'esistenza di risorse finanziarie sufficienti al finanziamento. L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla concessione provinciale, senza che nulla possa essere vantato nei confronti della Regione Piemonte in caso di non ammissione definitiva o variazione delle risorse disponibili.
- acquisto terreni, fatto salvo quelli destinati a sedime di strutture oggetto di finanziamento, comunque nel limite massimo del 10 % delle spese ammissibili;
- acquisto fabbricati;
- sistemazione (sbancamento e livellamento) del terreno, salvo casi di entità limitata, di comprovata necessità e comunque funzionali alla realizzazione delle strutture oggetto di domanda di finanziamento;
- demolizioni, fatta salva la rimozione e lo smaltimento delle coperture in eternit;
- lavori di ordinaria manutenzione e di abbellimento;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature usate;
- acquisto di mobili e arredi per ufficio;
- acquisto di mezzi di trasporto non iscrivibili all'U.M.A.;
- acquisto di attrezzatura minuta, materiali di consumo e tutti gli acquisti non soggetti ad ammortamento;
- attrezzature per il contenimento e l'imballaggio dei prodotti;
- opere non strettamente produttive (sale riunioni, recinzioni, piazzali, parcheggi, alloggi custode, abitazione imprenditore...).

La spesa per IVA, imposte o tasse non è mai ammissibile a finanziamento.

6. INTENSITÀ DELL'AIUTO

Potrà essere concesso un contributo attualizzato negli interessi su prestiti della durata fino a 5 anni per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, già di proprietà del beneficiario, alla vigente normativa sulla sicurezza e fino a 10 anni per la realizzazione di strutture, impianti e macchinari fissi.

E' possibile concedere aiuti pari a 3,0 punti percentuali per le imprese ubicate in zona di pianura e di collina e pari a 3,5 punti percentuali per le imprese ubicate in zona montana.

Il contributo sarà calcolato sulla base di rate di rimborso con periodicità semestrale. I prestiti potranno comunque avere periodicità di rimborso diversa da quella semestrale.

Il tasso di attualizzazione del contributo è pari a 4,25%.

L'entità del contributo, espresso in punti percentuali, non potrà essere superiore al tasso di interesse applicato dall'istituto di credito.

Qualora il prestito sia assistito da garanzia prestata da un confidi che operi in agricoltura e che rispetti i requisiti previsti dall'art. 13 della L. n. 326/2003, è concesso un contributo aggiuntivo pari a 0,60 punti percentuali nel caso di prestiti della durata fino a 5 anni per investimenti agrari e pari a 0,80 punti percentuali nel caso di prestiti fino a 10 anni per investimenti fondiari.

Affinché il citato contributo aggiuntivo possa essere riconosciuto, è necessario che la garanzia prestata dal confidi sia pari almeno al 50% dell'importo del prestito in caso di finanziamenti chirografari ed almeno al 30% in presenza di finanziamenti ipotecari.

La durata del prestito bancario potrà essere maggiore a quelle sopra indicate e l'importo del prestito potrà essere maggiore della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo che il contributo attualizzato negli interessi sarà calcolato sulla base delle durate massime rispettivamente di 5 e 10 anni e sulla base della spesa ammessa a finanziamento.

Non sono ammissibili al finanziamento investimenti materiali per i quali sono stati già ottenuti aiuti previsti dal P.S.R. 2007-2013 o da altri aiuti di origine comunitaria (OCM, ecc.). Altri enti o istituzioni potranno concedere aiuti aggiuntivi nel limite fissato dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal regolamento (CE) n. 1857/06.

Le domande saranno ammesse a finanziamento secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Al fine di ottimizzare le risorse dando effettivo accesso ai finanziamenti a soggetti che necessitino dell'aiuto, si stabilisce che il prestito non potrà essere estinto prima che sia trascorso almeno la metà del periodo di ammortamento pena la revoca pro quota dell'aiuto concesso.

L'istituto di credito concedente il prestito è obbligato a comunicare al Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale della Regione Piemonte l'estinzione anticipata qualora la stessa avvenga prima che sia trascorso almeno la metà del periodo di ammortamento.

La Regione Piemonte potrà richiedere, anche a campione, agli istituti di credito interessati una dichiarazione attestante l'esistenza in essere dei prestiti nel periodo di vincolo.

In ogni caso l'intensità lorda dell'aiuto (E.S.L.) attualizzato non potrà superare il 40% dei costi ammissibili.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare € 400.000,00 erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi.

Per la classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura si fa riferimento a quanto previsto dalla sezione II, parte II del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007.

7. LIMITI DI SPESA

La spesa richiesta per ciascuna domanda dovrà rispettare i seguenti limiti:

Tipologia interventi ammissibili	Spesa richiesta minima	Spesa richiesta massima
<u>Investimenti Fondiari</u>		
STRUTTURE, IMPIANTI E MACCHINARI FISSI	20.000,00	300.000,00
<u>Investimenti Agrari</u>		
ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE (1)	5.000,00	150.000,00 (2)

(1) Per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza, ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, la spesa minima e massima ammissibile per ciascun bene adeguato è pari rispettivamente ad € 1.500,00 ed € 5.000,00.

(2) Nel caso di acquisto esclusivo di macchine agricole di particolare costo, quali mietitrebbiatrici, falcia-trincia-caricatrici e vendemmiatrici semoventi, la spesa richiesta massima è aumentata ad € 200.000,00.

8. MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande di finanziamento potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La domanda dovrà essere predisposta e presentata utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); la copia cartacea stampata dalla procedura dovrà essere presentata (debitamente sottoscritta e corredata della documentazione prevista) al settore agricoltura della competente Provincia entro sette giorni dall'inoltro telematico.

Il richiedente dovrà anche inoltrare copia cartacea all'Istituto di credito prescelto ed al confidi, se prevista la garanzia.

La domanda dovrà essere predisposta e presentata scegliendo tra le seguenti opzioni:

1. presentazione tramite l'ufficio del CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

2. presentazione in proprio utilizzando il servizio on-line disponibile sul portale Sistema Piemonte nella pagina della sezione "Agricoltura – Premi e contributi" all'indirizzo http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccando: Aiuti di Stato- accedi), dopo aver effettuato la registrazione al portale.

La registrazione al portale Sistema Piemonte può essere effettuata:

- dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Avvia la registrazione")

oppure

- utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle Camere di commercio italiane.

La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una password.

NOTA: le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte (identificativo utente e password) potranno essere utilizzate anche per altri procedimenti avviati con la Pubblica Amministrazione piemontese in materia di agricoltura.

Dovranno essere presentate domande separate per gli investimenti agrari e per gli investimenti fondiari.

Ciascun beneficiario non può presentare un'ulteriore domanda per la stessa tipologia di investimenti, prima che siano trascorsi 180 giorni dalla data di inoltro telematico della domanda precedente, a meno che la stessa sia stata annullata o vi sia stata rinuncia.

La procedura, in presenza di risorse disponibili, rilascia in automatico attestazione della presenza di risorse disponibili, che viene equiparata ad un'ammissione condizionata all'aiuto al fine delle fatturazioni ed inizio lavori. L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla concessione provinciale, senza che nulla possa essere vantato nei confronti della Regione prima della concessione o in seguito a variazione delle disposizioni finanziarie.

Pertanto gli investimenti eventualmente realizzati dopo l'ammissione condizionata dell'aiuto e prima del provvedimento di concessione provinciale sono effettuati a rischio e pericolo dell'impresa.

Ai fini del rilascio di ammissione condizionata all'aiuto la dotazione finanziaria iniziale della procedura SIAP di € 1.151.833,00, è suddivisa al 50% tra gli investimenti agrari e quelli fondiari. Con appositi provvedimenti dirigenziali potranno essere effettuate compensazioni sulla base delle richieste pervenute.

L'ammissione al contributo è altresì subordinata alla trasmissione della copia cartacea stampata dalla procedura della domanda (debitamente sottoscritta e corredata della documentazione prevista), da parte del beneficiario, entro sette giorni lavorativi dall'inoltro telematico al settore agricoltura della Provincia e comunque all'esito positivo della fase istruttoria.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione.

La Regione Piemonte e le Province non si assumono responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Con apposito atto dirigenziale sarà sospesa la ricezione delle domande all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Al fine dell'utilizzo delle risorse che si rendessero disponibili a seguito di rinunce, archiviazioni od in caso di riduzione della spesa accertata in fase di avvenuto acquisto/esecuzioni delle opere, rispetto a quella ammessa a finanziamento, potranno essere prese in carico domande eccedenti lo

stanziamento fino alla concorrenza del 25% in più di quello iniziale. Per queste domande la procedura rilascia in automatico comunicazione circa l'indisponibilità momentanea della copertura finanziaria. Il finanziamento delle stesse è subordinato alla disponibilità successiva di risorse disponibili derivanti da economie o da nuovi stanziamenti. Gli investimenti non potranno essere realizzati prima dell'eventuale ammissione condizionata all'aiuto, concessa in seguito all'assegnazione di adeguate risorse.

La presentazione delle domande da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per l'Amministrazione Regionale; egualmente non comporta alcun impegno finanziario per l'amministrazione regionale la presa in carico delle domande di cui al capoverso precedente.

Documentazione da presentare con la domanda:

1. in caso di acquisto di macchine ed attrezzature agricole e di acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole:
n. 3 preventivi comparabili di ditte diverse per ogni acquisto indicato in domanda oppure dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la congruità dei prezzi del preventivo prescelto per l'acquisto;
2. in caso di realizzazione di strutture, impianti e macchinari fissi:
 - computo metrico dettagliato di spesa redatto sulla base del prezzario regionale sezione 24.A04 agricoltura – distinto per categorie di opere, firmato dal professionista abilitato. Per impianti, macchinari ed attrezzature non presenti nel prezzario regionale dovranno essere presentati tre preventivi dettagliati di spesa di ditte specializzate diverse oppure dichiarazione firmata da un professionista abilitato attestante la congruità dei prezzi del preventivo prescelto per l'acquisto;
 - disegni dettagliati delle opere da eseguire con l'indicazione delle eventuali opere preesistenti, di quelle da demolirsi e di quelle da costruirsi. Inoltre dovrà prodursi una planimetria di insieme di tutti i fabbricati su scala 1:500 con riportati gli estremi catastali;
 - autorizzazione del proprietario del terreno su cui devono sorgere le opere, se diverso dal beneficiario, per la realizzazione delle stesse;
 - eventuale richiesta di permesso di costruire o della S.C.I.A.(la documentazione di cui agli ultimi tre punti può essere presentata anche successivamente alla trasmissione della copia cartacea della domanda);
3. breve relazione descrittiva che illustri le motivazioni economiche degli investimenti materiali oggetto di domanda, le modalità di perseguimento degli obiettivi del presente programma e dimostri che non si tratti di investimenti non finanziabili dal presente programma;
4. copia delle autorizzazioni all'attività rilasciate dagli organi preposti, qualora previste;
5. in caso di imprenditori agricoli associati:
 - copia della delibera dell'organo competente, qualora previsto, con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento regionale e si è designata la persona incaricata della presentazione della domanda, della riscossione del contributo e di tutti gli adempimenti eventualmente occorrenti;
 - elenco soci redatto su apposito modello;
 - copia atto costitutivo, Statuto e bilancio dell'ultimo esercizio recante gli estremi di deposito, completo di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e verbale dell'assemblea che lo ha approvato;
 - (solo se cooperative) copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220;
 - (solo in caso di servizio macchine ai soci) copia del regolamento interno di utilizzo delle macchine ed attrezzature agricole.
6. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

9. ISTRUTTORIA

Il Settore Agricoltura della Provincia, comunicato l'avvio del procedimento, potrà effettuare una preistruttoria, con eventuali accertamenti in loco, per valutare l'esistenza dei requisiti fondamentali e provvederà a respingere le istanze inoltrate fuori termine, quelle non corredate della documentazione prescritta e quelle ritenute inammissibili per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

La reiezione delle domande sarà comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata AR secondo le procedure previste dall'art. 15 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7.

Il Settore Agricoltura della provincia provvederà a definire l'istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda ed a predisporre il provvedimento di concessione con il quale verrà determinata l'esatta spesa ammessa, l'importo del contributo provvisorio in conto interesse a carico del bilancio regionale e le necessarie prescrizioni, entro 120 giorni dalla data di presentazione cartacea della domanda in caso di domande per la realizzazione di strutture, impianti e macchinari fissi. Tale termine è ridotto a 90 giorni in caso di domande per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

10. TEMPO DI ESECUZIONE DELLE OPERE, DI EFFETTUAZIONE DEGLI ACQUISTI ED ACCERTAMENTO FINALE

Il termine per il completamento degli investimenti, per la richiesta di accertamento avvenuto acquisto/esecuzione delle opere e per la presentazione della documentazione prescritta dal provvedimento di concessione è stabilito entro 12 mesi dalla data del provvedimento stesso. Tale termine potrà essere prorogato, esclusivamente per gli investimenti fondiari, su motivata e comprovata richiesta da parte del beneficiario fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

La richiesta di accertamento avvenuto acquisto/esecuzione delle opere dovrà essere effettuata utilizzando i servizi on-line appositamente predisposti sul portale Sistema Piemonte.

Entro sette giorni dall'inoltro telematico della richiesta di accertamento di cui sopra il beneficiario dovrà far pervenire all'ufficio provinciale competente:

- copia cartacea stampata dalla procedura della richiesta (debitamente sottoscritta);
- copia delle fatture quietanzate;
- la documentazione prescritta dal provvedimento di concessione;
- la rendicontazione bancaria contenente le seguenti informazioni: numero e data del provvedimento di concessione; denominazione beneficiario; indirizzo della sede legale del beneficiario; partita IVA del beneficiario; data perfezionamento, durata ed importo del prestito; tasso d'interesse applicato; periodicità di pagamento delle rate; indicazione del confidi se il prestito è assistito da garanzia per almeno il 50% dell'importo del prestito in caso di finanziamenti chirografari e per almeno il 30% in presenza di finanziamenti ipotecari.

La dicitura "pagato" apposta sulle fatture non è sufficiente: per essere considerata regolarmente quietanzata, la fattura deve riportare gli estremi delle modalità e la data di pagamento (assegno, ricevuta bancaria, cambiale, ecc.) e deve essere datata e firmata.

In alternativa, può essere allegata alla fattura:

- copia della documentazione bancaria attestante il pagamento (assegno, bonifico bancario, ri.ba., ecc.);
- lettera della ditta emittente la fattura di dichiarazione di quietanza. Tale lettera deve riportare l'intestazione della ditta emittente la fattura stessa, gli estremi di quest'ultima, le modalità e i tempi di pagamento nonché la formula di quietanza liberatoria secondo il fac-simile riportato al seguente indirizzo internet del sito regionale:

<http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/index.htm>.

In ogni caso dovrà essere presentata copia dell'estratto conto del conto corrente bancario con evidenziati i pagamenti in questione. Non è ammesso il pagamento in contanti.

Trascorso tale termine, nel caso in cui non sia avvenuta l'esecuzione delle opere o l'effettuazione degli acquisti e/o senza che sia stato richiesto l'accertamento, l'agevolazione decade.

Il Settore Agricoltura della Provincia provvederà ad espletare la fase di accertamento avvenuto acquisto/esecuzione delle opere dando comunicazione dell'esito della stessa al beneficiario.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da giovani insediati, l'accertamento avvenuto acquisto/esecuzione può essere emesso in forma condizionata all'ottenimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale che deve avvenire entro i termini previsti dalla Misura 112 del P.S.R. 2007-2013.

11. EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTUALIZZATO IN CONTO INTERESSI

Le Province, ciascuna per il proprio territorio di competenza, formano gli elenchi provinciali di liquidazione e, successivamente, li trasmettono alla Regione Piemonte per l'avvio delle procedure di pagamento di competenza regionale.

L'erogazione potrà avvenire anche per il tramite dell'organismo pagatore regionale (ARPEA).

12. PROVVEDIMENTI DI ARCHIVIAZIONE, DINIEGO, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO E REVOCA

I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione, annullamento e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata AR, secondo le procedure previste dalla L. 241/1990 s.m.i., con obbligo per l'Amministrazione di motivare le ragioni del provvedimento; la comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

13. MOTIVI DI REVOCA.

I contributi sono revocabili qualora il soggetto beneficiario:

- a) non effettui gli acquisti o non rispetti le modalità e i tempi stabiliti nel provvedimento di concessione emesso dalle amministrazioni provinciali;
- b) realizzi gli investimenti con una riduzione di spesa superiore al 30% della spesa complessivamente ammessa in istruttoria;
- c) non osservi le prescrizioni indicate nelle istruzioni operative e nel provvedimento di concessione nonché gli impegni assunti anche relativamente agli anni successivi alla liquidazione del contributo;
- d) non mantenga i requisiti di ammissibilità sia soggettivi che relativi al programma di investimento;
- e) acquisti le macchine e le attrezzature agricole od inizi la realizzazione di strutture ed impianti prima della concessione dell'aiuto.

14. AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'Amministrazione provinciale competente provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione estratti automaticamente dalla procedura informatica sulla base di parametri fissati dall'amministrazione

regionale ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R..

Ai sensi dell'art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

15. VARIANTI

Sono ammesse varianti tecniche al progetto approvato in istruttoria, purché autorizzate dall'Amministrazione Provinciale, sempre che le modifiche rientrino nell'ambito della stessa tipologia di investimento e nel limite dell'impegno complessivo di spesa stabilito in precedenza.

La domanda di variante deve essere presentata tramite gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed inoltrata al Settore Agricoltura della Provincia che ha eseguito l'istruttoria, corredata dalla seguente documentazione:

- copia del verbale dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante alla presentazione della variante (solo per società);
- progetto completo di variante (disegni, relazione tecnica, computo metrico estimativo, preventivi, ecc.);
- richiesta di variante al permesso di costruire od alla S.C.I.A nei casi previsti dalle vigenti leggi;

Si possono apportare, senza preventiva autorizzazione, compensazioni tra voci di spesa che restino nel limite del 20% di ognuna di esse, nell'ambito della spesa massima complessivamente ammessa.

La variazione della marca o della ditta fornitrice di manufatti, impianti e attrezzature non si configura come variante e pertanto non necessita di preventiva autorizzazione.

Varianti che, conseguentemente alla mancata realizzazione di opere e/o acquisti, comportino una riduzione superiore al 30% della spesa ammessa complessiva a finanziamento costituiranno motivo di revoca dell'intero finanziamento.

16. VINCOLO DI DESTINAZIONE

Le strutture, macchinari e impianti fissi (investimenti fondiari) realizzati con il contributo regionale non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo (compresi donazione e comodato), né locati, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di accertamento avvenuta esecuzione e per un periodo di almeno cinque anni dalla data d'acquisto per macchine ed attrezzature agricole (investimenti agrari).

Può essere ammessa, previa valutazione e conseguente autorizzazione scritta dell'Amministrazione Provinciale, l'alienazione o la cessione anticipata di strutture, di impianti, di macchinari, di macchine ed attrezzature agricole purché determinata da cause di forza maggiore o da motivate ragioni di ordine tecnico-economico.

L'inosservanza dei termini sopraindicati comporta la revoca immediata delle agevolazioni concesse per il periodo residuo e il recupero coattivo delle stesse maggiorate degli interessi legali. Nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa e, se trattasi di società, anche in caso di scioglimento anticipato, liquidazione o fallimento, viene richiesta la restituzione soltanto del contributo (limitatamente alla quota relativa al periodo intercorrente tra l'alienazione ed il termine del vincolo di destinazione) senza maggiorazione degli interessi legali.

17. COMPETENZE BANDO ED ISTRUZIONI OPERATIVE

L'articolo 2 della L.R. n. 17/99 trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali.

L'articolo 6 della L.R. n. 17/99 punto 1 prevede che restino riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, la "attuazione di programmi, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale", per consentire una migliore razionalizzazione della gestione delle risorse.

Ciò premesso è opportuno che la concessione di contributi negli interessi su prestiti per la realizzazione di investimenti materiali in agricoltura avvenga in modo unitario a livello regionale, demandando alle Province le fasi di istruttoria e di accertamento avvenuto acquisto/esecuzione delle opere.

Per quanto non esplicitamente disciplinato, valgono per analogia, per quanto applicabili, le disposizioni adottate a proposito della misura 121 del programma di sviluppo rurale.